

RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA				
1) Recepimento dei diritti fondamentali dell'Unione europea				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA ROMAGNA
<p>Art. 5 La garanzia dei diritti</p> <p>1. La Regione è impegnata al rispetto e alla promozione dei diritti dei cittadini previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, attraverso la legislazione, l'amministrazione e le altre forme di tutela indicate dallo Statuto.</p> <p>2. OMISSIS</p>		<p>Articolo 1 (La Regione Calabria)</p> <p>1. La Calabria è Regione autonoma, con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione e nel presente Statuto, nell'unità della Repubblica Italiana e nell'ambito dell'Unione Europea.</p> <p>2. La Calabria fa propria la carta dei diritti dell'Unione Europea.</p> <p>3-6 OMISSIS</p>	<p>Articolo 1 Principi fondamentali</p> <p>1. La Campania è Regione autonoma nell'unità ed indivisibilità della Repubblica italiana e nel quadro dei principi di adesione all'Unione europea. Essa esercita i suoi poteri e le sue funzioni sulla base dei principi contenuti nella Costituzione repubblicana nata dalla resistenza e nel presente Statuto, nel rispetto dell'ordinamento comunitario ed internazionale.</p> <p>OMISSIS</p> <p>Articolo 4 Integrazione europea</p> <p>1. La Regione si riconosce parte del processo di integrazione europea ispirato ai principi dello stato di diritto con particolare riferimento ai valori di libertà, democrazia e giustizia sociale nel rispetto dei principi di uguaglianza e di sussidiarietà.</p> <p>OMISSIS</p>	<p>PREAMBOLO</p> <p>La Regione Emilia-Romagna Si fonda sui valori della Resistenza al nazismo e al fascismo e sugli ideali di libertà e unità nazionale del Risorgimento e si basa sui principi e i diritti sanciti dalla Costituzione italiana e dall'Unione europea;</p> <p>OMISSIS</p>

RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA				
1) Recepimento dei diritti fondamentali dell'Unione europea				
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
<p>Art. 3 (Unità nazionale, integrazione europea, rappresentanza degli interessi dei cittadini e delle comunità)</p> <p>1. La Regione promuove l'unità nazionale nonché, ispirandosi ai principi contenuti nel Manifesto di Ventotene per una Europa libera e unita, l'integrazione europea come valori fondamentali della propria identità. OMISSIS</p> <p>Art. 6 (Diritti e valori fondamentali)</p> <p>1. La Regione fa propri i principi della Dichiarazione universale dei diritti umani. 2. OMISSIS 3. Salvaguarda e valorizza il diritto alla libertà e garantisce l'eguaglianza di ogni componente della comunità laziale nell'esercizio dei diritti civili, sociali, economici e politici sanciti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea</p>	<p>Non figura alcuna norma sui principi</p>		<p>PREAMBOLO</p> <p>OMISSIS</p> <p>Il Consiglio regionale delle Marche promuove, sostiene e difende, in armonia con la Costituzione, con la Carta dei diritti dell'Unione europea e con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la pace e il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; promuove, sostiene e difende i diritti fondamentali della persona, il loro libero esercizio e la solidale convivenza tra le diverse popolazioni.</p>	

RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA				
1) Recepimento dei diritti fondamentali dell'Unione europea				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p>PREAMBOLO</p> <p>Il Piemonte, Regione autonoma nell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana, nel quadro dei principi dell'Unione europea, ispirandosi ai principi della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, OMISSIS adotta il presente Statuto regionale.</p> <p>Art. 1 La Regione Piemonte 1. Il Piemonte è Regione autonoma nell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana, secondo le norme e i principi della Costituzione e dello Statuto, nel quadro dei principi definiti dall'Unione europea. OMISSIS</p>	<p>TITOLO I PRINCIPI Art. 1</p> <p>1. OMISSIS 2. OMISSIS 3. La Regione Puglia favorisce l'autogoverno dei suoi abitanti e ne persegue il benessere e la sicurezza ispirandosi ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Costituzione italiana.</p>	<p>TITOLO I Art. 1</p> <p>1. La Regione Toscana rappresenta la comunità regionale ed esercita e valorizza la propria autonomia costituzionale nell'unità ed indivisibilità della Repubblica Italiana, sorta dalla Resistenza, e nel quadro dei principi di adesione e sostegno all'Unione europea.</p> <p>Art. 3 Principi generali 1. La Regione fonda la propria azione sui valori della Costituzione italiana e sugli accordi tra gli Stati per la Costituzione europea. OMISSIS</p>	<p>TITOLO I Articolo 1 Autonomia della Regione</p> <p>1-3 OMISSIS 4. La Regione promuove il progresso civile, sociale, culturale ed economico della comunità regionale e favorisce il processo democratico della riforma dello Stato e la piena realizzazione politica e sociale dell'Unione Europea, fondata su principi e valori condivisi.</p>	

RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA				
2) Partecipazione all'Unione Europea ed alla definizione delle politiche comunitarie				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA ROMAGNA
<p>Art. 4 L'Europa</p> <p>1. L'Abruzzo è una Regione dell'Europa e concorre, con lo Stato e le altre Regioni, alla definizione delle politiche e alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea.</p> <p>2. La partecipazione al processo di integrazione europea avviene nel rispetto della Costituzione e dello Statuto ed è svolta in conformità ai principi di sussidiarietà, autonomia e identità regionale.</p> <p>3. La Regione contribuisce alla formazione, esecuzione e attuazione degli atti della Unione europea, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali nelle materie attinenti all'organizzazione</p>		<p>Articolo 3 (Rapporti interregionali, con l'Unione Europea e con altri Stati)</p> <p>1. OMISSIS</p> <p>2. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione Europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.</p> <p>3. La Regione realizza, altresì, forme di collegamento con gli organi dell'Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione delle normative comunitarie e per l'adeguamento dei propri atti alle fonti comunitarie.</p> <p>4-5 OMISSIS</p>	<p>Articolo 10 Regione e disciplina comunitaria ed internazionale</p> <p>1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, nelle materie di sua competenza:</p> <p>a) partecipa alla definizione degli indirizzi sostenuti in sede comunitaria dall'Italia nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione;</p> <p>b) realizza forme di collegamento con le istituzioni dell'unione europea per l'esercizio delle proprie funzioni;</p> <p>c)-e) OMISSIS</p> <p>f) invia propri rappresentanti in organismi internazionali o dell'Unione europea di cui fanno parte stati federati o regioni autonome.</p>	<p>Art. 11 Ordinamento europeo e internazionale</p> <p>1. La Regione conforma la propria azione ai principi ed agli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e comunitario, partecipa al processo di costruzione ed integrazione europea ed opera per estendere i rapporti di reciproca collaborazione con le altre Regioni europee.</p>

RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

2) Partecipazione all'Unione Europea ed alla definizione delle politiche comunitarie

ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA ROMAGNA
<p>territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli Enti Locali o che comportino entrate e spese per gli Enti stessi.</p> <p>4. La Regione partecipa, anche funzionalmente, agli organi comunitari che ne prevedono la rappresentanza nel rispetto dell'Ordinamento dell'Unione europea e degli atti dello Stato.</p> <p style="text-align: center;">Art. 66 La collaborazione e la partecipazione</p> <p>1. La Regione promuove e favorisce ogni forma di collaborazione e partecipazione agli Organi dell'Unione Europea, del Parlamento e del Governo della Repubblica.</p> <p>2. La legge determina le condizioni e le modalità della collaborazione e partecipazione.</p>				

RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA				
2) Partecipazione all'Unione Europea ed alla definizione delle politiche comunitarie				
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
<p>Art. 1 (La Regione Lazio)</p> <p>1. Il Lazio è Regione autonoma nell'unità della Repubblica italiana e nell'ambito dell'Unione europea, secondo i principi fissati dalla Costituzione. OMISSIS</p> <p>Art. 3 (Unità nazionale, integrazione europea, rappresentanza degli interessi dei cittadini e delle comunità)</p> <p>1. OMISSIS. 2. Rappresenta gli interessi dei cittadini e delle comunità locali nelle sedi nazionali, dell'Unione europea ed internazionali e ne promuove la tutela. Si impegna a rafforzare in tali sedi la propria autonomia e quella degli enti locali, assumendo adeguate iniziative.</p>	<p>Articolo 4 (Rapporti con l'Unione europea)</p> <p>1. La Regione partecipa alla costruzione e al rafforzamento dell'Unione Europea quale istituzione necessaria per la valorizzazione e lo sviluppo dei suoi territori al fine di raggiungere obiettivi comuni.</p> <p>2. La Regione, nelle materie di propria competenza, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità d'esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza</p> <p>3. La Regione realizza forme di collegamento con gli organi dell'Unione europea</p>		<p>Art. 1 (Elementi costitutivi)</p> <p>1. Le Marche sono una Regione autonoma entro l'unità della Repubblica italiana e nell'ambito dell'Unione europea. OMISSIS</p> <p>Art. 2 (Europa, autonomie e formazioni sociali)</p> <p>1. La Regione opera nel quadro dei principi fondamentali e delle norme dell'Unione europea perseguendo la valorizzazione delle politiche comunitarie e la collaborazione con le altre Regioni d'Europa, garantendo altresì la propria partecipazione alla vita dell'Unione e al processo di integrazione della stessa, nel rispetto delle diverse culture. 2-7 OMISSIS</p>	

RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA				
2) Partecipazione all'Unione Europea ed alla definizione delle politiche comunitarie				
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
<p>Art. 10 (Rapporti internazionali e con l'Unione europea) 1-2. OMISSIS 3. Partecipa con propri rappresentanti agli organismi internazionali e dell'Unione europea di cui fanno parte Stati federati e Regioni autonome, in particolare al Comitato delle Regioni, nonché ad associazioni tra gli enti stessi per la tutela di interessi comuni. 4-5 OMISSIS</p>				

RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA				
2) Partecipazione all'Unione Europea ed alla definizione delle politiche comunitarie				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p>Art. 15 Relazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea</p> <p>1. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari (omissis) 2-3 OMISSIS 4. La Regione partecipa agli organi dell'Unione europea che ne prevedono la rappresentanza. 5. OMISSIS</p>	<p>Art. 1</p> <p>1. La Puglia, nell'unità e indivisibilità della Repubblica e nell'ambito dell'Unione europea, è Regione autonoma OMISSIS</p> <p>Titolo II Compiti e finalita' Art. 9</p> <p>1. La Regione opera nel quadro dei principi e delle norme dell'Unione europea perseguendo la valorizzazione delle politiche comunitarie regionali, cooperando con le Regioni d'Europa e sostenendo opportuni e più ampi processi d'integrazione, nel rispetto delle diverse culture. 2. La Regione partecipa, attraverso i propri organi rappresentativi, alla formazione di decisioni degli organismi comunitari OMISSIS 3. OMISSIS</p>	<p>Art. 68 Rapporti con le altre regioni</p> <p>1-2 OMISSIS 3. La Regione ricerca forme di coordinamento con le altre regioni, per favorire comuni orientamenti nei confronti dello Stato e dell'Unione europea, per ridurre gli squilibri nei livelli di sviluppo, per affermare indirizzi volti alla coesione e alla solidarietà sociale.</p> <p>Art. 70 Rapporti con l'Unione europea</p> <p>1. Gli organi di governo e il consiglio partecipano, nei modi previsti dalla legge, alle decisioni dirette alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale. 2. Il presidente della giunta e il presidente del consiglio si informano reciprocamente sulle attività svolte in sede comunitaria nell'ambito delle rispettive attribuzioni.</p>	<p>Articolo 25 Integrazione europea e rapporti con l'estero</p> <p>1. OMISSIS 2. La Regione partecipa ai programmi ed ai progetti dell'Unione Europea, promuovendo la conoscenza dell'attività comunitaria presso gli enti locali ed i soggetti della società civile. Favorisce la partecipazione degli Enti locali ai programmi e progetti promossi dall'Unione. OMISSIS 3. La Regione, anche in collaborazione con le altre regioni, stabilisce forme di collegamento con organi dell'Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni ed in particolare di quelle connesse alla applicazione delle normative comunitarie. OMISSIS</p>	

RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA				
3) Partecipazione alla formazione ed attuazione del diritto comunitario				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA ROMAGNA
<p>Art. 4 L'Europa 1-2 OMISSIS 3. La Regione contribuisce alla formazione, esecuzione e attuazione degli atti della Unione europea, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali nelle materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli Enti Locali o che comportino entrate e spese per gli Enti stessi. 4. La Regione partecipa, anche funzionalmente, agli organi comunitari che ne prevedono la rappresentanza nel rispetto dell'Ordinamento dell'Unione europea e degli atti dello Stato.</p>		<p>Articolo 3 (Rapporti interregionali, con l'Unione Europea e con altri Stati) 1. OMISSIS 2. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione Europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari. 3. La Regione realizza, altresì, forme di collegamento con gli organi dell'Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione delle normative comunitarie e per l'adeguamento dei propri atti alle fonti comunitarie. OMISSIS</p>	<p>Articolo 10 Regione e disciplina comunitaria ed internazionale 1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, nelle materie di sua competenza: a) partecipa alla definizione degli indirizzi sostenuti in sede comunitaria dall'Italia nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione; b)-f) OMISSIS</p> <p>Articolo 4 Integrazione europea 1. OMISSIS Essa partecipa alla formazione degli atti normativi comunitari utilizzando gli strumenti previsti dalla Costituzione, dai trattati comunitari e dallo Statuto</p>	<p>Art. 12 Partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario 1. La Regione, nell'ambito e nelle materie di propria competenza: a) partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato. La legge regionale determina le modalità di informazione, preventiva e successiva, e le forme di espressione di indirizzo dell'Assemblea legislativa sulla partecipazione della Regione alla formazione di decisioni comunitarie; b) provvede direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea, nel</p>

RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA				
3) Partecipazione alla formazione ed attuazione del diritto comunitario				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA ROMAGNA
		<p>Articolo 16 (Attribuzioni del Consiglio regionale)</p> <p>1. OMISSIS 2. lett. a)-e) OMISSIS f) approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie; g) -o)OMISSIS</p>	<p>Articolo 27 Il Consiglio regionale e le sue attribuzioni</p> <p>1-3 OMISSIS 4. Il Consiglio, inoltre: a)-g) OMISSIS h) approva le leggi ed i regolamenti di attuazione ed esecuzione della normativa comunitaria</p>	<p>rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato. Si provvede con legge o, sulla base della legge, con norme regolamentari approvate dalla Giunta regionale, ovvero, ove per l'attuazione non è richiesta una preventiva regolazione della materia, con atti dell'Assemblea o della Giunta regionale secondo le rispettive competenze e secondo la disciplina prevista dallo Statuto per leggi e regolamenti;</p> <p>c) partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea, promuove la conoscenza dell'attività comunitaria presso gli Enti locali ed i soggetti della società civile e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi</p>

RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA				
3) Partecipazione alla formazione ed attuazione del diritto comunitario				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA ROMAGNA
				dall'Unione; d) determina con legge il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo; e) determina con legge le modalità del concorso dell'Assemblea per quanto riguarda la propria partecipazione alla formazione delle decisioni comunitarie e le proposte d'impugnativa avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi, rispettando in ogni caso il potere di rappresentanza del Presidente della Regione. In particolare, la legge determina le modalità necessarie per rispettare il diritto dell'Assemblea ad ottenere un'adeguata e tempestiva informazione preventiva e successiva.

RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA				
3) Partecipazione alla formazione ed attuazione del diritto comunitario				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA ROMAGNA
				<p>Art. 28 Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa</p> <p>1-3 OMISSIS 4. Esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, e, in conformità ad esso, dalle leggi. In particolare spetta all'Assemblea: a)-f) OMISSIS g) deliberare gli atti generali attuativi delle norme dell'Unione europea, salvi i casi previsti dalla legge; OMISSIS</p>

RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA				
3) Partecipazione alla formazione ed attuazione del diritto comunitario				
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
<p>Art. 10 (Rapporti internazionali e con l'Unione europea) 1-3. OMISSIS 4. Concorre con lo Stato e le altre Regioni alla formazione della normativa comunitaria e dà immediata attuazione agli atti dell'Unione europea, anche realizzando, a tal fine, forme di collegamento con i relativi organi. 5. OMISSIS</p> <p>Art. 11 (Adeguamento all'ordinamento comunitario) 1. La Regione adegua il proprio ordinamento a quello comunitario. 2. Assicura l'attuazione della normativa comunitaria nelle materie di propria competenza, di norma attraverso apposita legge</p>	<p>Articolo 16 (Funzioni del Consiglio regionale) 1-2 OMISSIS 3. Il Consiglio, in particolare: d) partecipa alla fase ascendente e discendente del processo normativo comunitario; OMISSIS</p>		<p>Art. 21 (Funzioni del Consiglio regionale) 1. OMISSIS 2. In particolare il Consiglio: a) approva le leggi e i regolamenti regionali, inclusi quelli che provvedono a dare attuazione ed esecuzione agli atti dell'Unione europea; OMISSIS</p>	

RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA				
3) Partecipazione alla formazione ed attuazione del diritto comunitario				
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
<p>regionale comunitaria, nel rispetto della Costituzione e delle procedure stabilite dalla legge dello Stato.</p> <p>3. La legge regionale comunitaria, d'iniziativa della Giunta regionale, è approvata annualmente dal Consiglio nell'ambito di una sessione dei lavori a ciò espressamente riservata.</p> <p>4. Con la legge regionale comunitaria si provvede a dare diretta attuazione alla normativa comunitaria ovvero si dispone che vi provveda la Giunta con regolamento. La legge regionale comunitaria dispone comunque in via diretta qualora l'adempimento agli obblighi comunitari comporti nuove spese o minori entrate o l'istituzione di nuovi organi amministrativi.</p>				

RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA				
3) Partecipazione alla formazione ed attuazione del diritto comunitario				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p>Art. 15 Relazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea</p> <p>1. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato,OMISSIS partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari 2 OMISSIS</p> <p>3. La Regione adatta tempestivamente la legislazione ai principi e agli obblighi contenuti nella normativa comunitaria e direttamente applicabili. 4. OMISSIS</p> <p>Art. 27 Esercizio della potestà regolamentare</p> <p>1-3 OMISSIS 4. I regolamenti di attuazione e di esecuzione degli accordi internazionali</p>	<p>Titolo II Compiti e finalita' Art. 9</p> <p>1. OMISSIS 2. La Regione partecipa, attraverso i propri organi rappresentativi, alla formazione di decisioni degli organismi comunitari OMISSIS</p>	<p>Art. 70 Rapporti con l'Unione europea</p> <p>1. Gli organi di governo e il consiglio partecipano, nei modi previsti dalla legge, alle decisioni dirette alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale. OMISSIS</p> <p>Art. 11 Funzioni del consiglio</p> <p>1-2 OMISSIS 3. Il consiglio concorre alla concertazione sugli atti di propria competenza e alla formazione degli atti comunitari, degli accordi con lo Stato, degli atti di intervento della Regione nella programmazione nazionale, degli atti interregionali.</p>	<p>Articolo 25 Integrazione europea e rapporti con l'estero</p> <p>1. La Regione, nelle materie di propria competenza, concorre alla formazione degli atti comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalle norme comunitarie e dalle leggi. 2. OMISSIS La Regione procede con legge al periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo. 3. La Regione, anche in collaborazione con le altre regioni, stabilisce forme di collegamento con organi dell'Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni ed in particolare di quelle connesse alla applicazione delle</p>	

RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA				
3) Partecipazione alla formazione ed attuazione del diritto comunitario				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p>e degli atti dell'Unione europea sono approvati dalla Giunta previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente. 5-7 OMISSIS</p> <p>Art. 42 Sessione per la legge comunitaria regionale</p> <p>1. La Regione, con legge comunitaria regionale, adegua periodicamente la propria normativa all'ordinamento comunitario.</p> <p>2. I lavori del Consiglio regionale per l'approvazione della legge comunitaria regionale sono organizzati in una apposita sessione da tenersi entro il 31 maggio di ogni anno.</p> <p>3. Il Presidente del Consiglio regionale fissa in anticipo il giorno e l'ora della votazione finale, secondo quanto disciplinato dal Regolamento.</p>		<p>4-8 OMISSIS</p> <p>Art. 42 Regolamenti</p> <p>1. La Regione esercita il potere regolamentare mediante regolamenti di attuazione delle leggi regionali, regolamenti delegati dallo Stato, regolamenti di attuazione degli atti e delle norme comunitarie.</p> <p>2-6 OMISSIS</p>	<p>normative comunitarie. OMISSIS.</p> <p>Articolo 43 Attribuzioni</p> <p>1. Il Consiglio regionale è titolare della potestà legislativa e delle funzioni di indirizzo e controllo.</p> <p>2. In particolare il Consiglio: OMISSIS</p> <p>f) approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie; OMISSIS</p>	

RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA				
4) Relazioni internazionali: accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA ROMAGNA
<p>Art. 3 La politica di cooperazione con Stati ed Enti territoriali stranieri</p> <p>1. Nei limiti delle proprie competenze, la Regione sostiene la cooperazione con Stati ed enti territoriali stranieri; promuove e stipula accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato.</p> <p>2. La ratifica di accordi e di intese è autorizzata con legge.</p>		<p>Articolo 3 (Rapporti interregionali, con l'Unione Europea e con altri Stati) 1-3 OMISSIS</p> <p>4. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato, con particolare riferimento alle Nazioni prospicienti il Mediterraneo.</p> <p>5. La legge regionale ratifica gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato.</p> <p>Articolo 16 (Attribuzioni del Consiglio regionale)</p> <p>1. OMISSIS</p>	<p>Articolo 10 Regione e disciplina comunitaria ed internazionale</p> <p>1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, nelle materie di sua competenza:</p> <p>a) – b) OMISSIS</p> <p>c) provvede all'attuazione e all'esecuzione di accordi internazionali;</p> <p>d) conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato;</p> <p>e) promuove iniziative di cooperazione solidale con i popoli colpiti da eventi bellici o calamità naturali ed in ritardo di sviluppo;</p> <p>f) invia propri rappresentanti in organismi internazionali o dell'Unione europea di cui fanno parte stati federati o regioni</p>	<p>Art. 13 Attività di rilievo internazionale della Regione</p> <p>1. La Regione, nell'ambito e nelle materie di propria competenza:</p> <p>a) provvede direttamente all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato, nel rispetto delle norme di procedura previste dalla legge; b) favorisce la conclusione di accordi con la Repubblica di San Marino, in considerazione del proprio contesto territoriale e delle peculiarità delle implicazioni di carattere economico e sociale che ne conseguono.</p> <p>2. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale che informa il</p>

RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA				
4) Relazioni internazionali: accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA ROMAGNA
		<p>2. Il Consiglio inoltre: a)-n) OMISSIS o) ratifica le intese della Regione con le altre Regioni, nonché gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;</p>	<p>autonome.</p> <p>Articolo 27 Il Consiglio regionale e le sue attribuzioni 1-3 OMISSIS 4. Il Consiglio, inoltre: a)-n) OMISSIS o) autorizza le intese della Regione con altre regioni, nonché gli accordi con stati e le intese con enti territoriali interni ad altri stati;</p>	<p>Consiglio fin dalla attivazione della procedura, ratifica gli accordi con Stati esteri e le intese con Enti territoriali interni ad altro Stato, deliberati dalla Giunta e sottoscritti dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato. Tali accordi e intese hanno efficacia dalla data della ratifica, e vengono stipulati nei casi e nelle forme disciplinati da leggi dello Stato.</p> <p>3. Per gli accordi internazionali, così come per i rapporti interregionali internazionali, la legge regionale determina le modalità d'informazione preventiva e successiva e di partecipazione dell'Assemblea alla formazione delle intese.</p>

RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA				
4) Relazioni internazionali: accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA ROMAGNA
				<p>Art. 28 Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa</p> <p>1-3 OMISSIS 4. In particolare spetta all'assemblea: a)-i) OMISSIS j) elaborare documenti di indirizzo in materia di rapporti internazionali e ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi, nei casi, nei limiti e con le forme di cui all'articolo 117 della Costituzione;</p>

RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA				
4) Relazioni internazionali: accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato				
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
<p>Art. 10 (Rapporti internazionali e con l'Unione europea)</p> <p>1. La Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei limiti stabiliti dalla Costituzione, ispirandosi ai principi di solidarietà e collaborazione reciproca.</p> <p>2. Attua ed esegue, nelle materie di propria competenza, gli accordi internazionali conclusi dallo Stato, secondo le procedure stabilite dalla legge statale.</p> <p>3. Partecipa con propri rappresentanti agli organismi internazionali</p> <p>OMISSIS</p> <p>4. OMISSIS</p> <p>5. Cura, per quanto di propria competenza, i rapporti con la Città del Vaticano.</p>	<p>Articolo 5 (Rapporti internazionali)</p> <p>1. Il Presidente della Giunta promuove e, previa comunicazione al Consiglio, conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati dalle leggi statali.</p> <p>2. Il Consiglio regionale autorizza con legge la stipula degli accordi e delle intese che comportano oneri alle finanze, modificazioni di leggi o atti di programmazione.</p>		<p>Art. 21 (Funzioni del Consiglio regionale)</p> <p>1. OMISSIS</p> <p>2. In particolare il Consiglio:</p> <p>a)-c) OMISSIS</p> <p>d) approva gli accordi conclusi dalla Regione con gli Stati e le intese con gli enti territoriali interni ad altro Stato secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica;</p>	

RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA				
4) Relazioni internazionali: accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p align="center">Art. 15 Relazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea</p> <p>1. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, OMISSIS provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.</p> <p>2. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme stabiliti dalle leggi dello Stato.</p> <p>3-4 OMISSIS</p> <p>5. La Regione sostiene la politica transfrontaliera degli enti locali.</p> <p align="center">Art. 27 Esercizio della potestà regolamentare</p> <p>1-3 OMISSIS</p>	<p align="center">Titolo II Compiti e finalita' Art. 9</p> <p>1. OMISSIS</p> <p>2. La Regione OMISSIS nelle materie di sua competenza, nei casi e con le forme disciplinati dallo Stato, può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato.</p> <p>3. OMISSIS</p> <p align="center">Art. 22 (Attribuzioni del Consiglio regionale)</p> <p>1. OMISSIS</p> <p>2. Il Consiglio regionale: j) ratifica con legge le intese previste al penultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione;</p>	<p align="center">Art. 11 Funzioni del consiglio</p> <p>1. OMISSIS</p> <p>2. Il consiglio approva OMISSIS; gli atti di indirizzo nei confronti degli organi di governo regionali per tutti i settori di intervento e per le relazioni internazionali; gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi</p> <p>OMISSIS</p> <p align="center">Art. 71 Relazioni internazionali</p> <p>1. La Regione promuove e sviluppa relazioni internazionali, volte ad affermare, nel rispetto dell'interesse nazionale, principi di dialogo e di amicizia tra i popoli, di</p>	<p align="center">Articolo 25 Integrazione europea e rapporti con l'estero</p> <p>1-3 OMISSIS</p> <p>4. La Regione, nelle materie di sua competenza, conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati dalla legge.</p> <p>5. La Regione provvede alla attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato.</p> <p align="center">Articolo 43 Attribuzioni (del Consiglio regionale)</p> <p>1 OMISSIS</p> <p>2. In particolare il Consiglio: a) OMISSIS b) determina, in seguito alla</p>	

RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

4) Relazioni internazionali: accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato

PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p>4. I regolamenti di attuazione e di esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea sono approvati dalla Giunta previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.</p>		<p>collaborazione e di scambio culturale, di cooperazione economica e sociale, di sostegno dei diritti e dei valori dell'identità toscana.</p> <p>2. La Regione, nelle materie di competenza regionale, conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle fonti da essa richiamate.</p>	<p>presentazione della relazione annuale del Presidente della Giunta sull'attuazione del programma di governo, gli indirizzi degli atti di programmazione, delle intese con il Governo, con altre Regioni e con i soggetti economici e sociali della Regione, degli accordi con Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato;</p> <p>c)-f) OMISSIS</p> <p>g) ratifica le intese della Regione con altre Regioni, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato;</p> <p>h) determina le linee di indirizzo dei rapporti internazionali e della promozione all'estero dell'Umbria;</p> <p>OMISSIS</p>	